

4015
15
d-e

**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2^a CIVILE**

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

Daniele Sangalli;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex art. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12 come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in Fontanella, Comune compreso nel circondario del tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta di soggetto che non svolge, né ha svolto in passato, attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda sono allegati l'inventario dei beni del debitore e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore:

-è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Daniele Sangalli, nato a Treviglio il 28.7.1982, residente in Fontanella, via T.Moro n°180/b

NOMINA

liquidatore il dott.S.Zucchelli che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo", oltre che sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto venga trascritto, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

Così deciso in Bergamo, il 14.10.16

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17/10/2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)

Il Giudice
Dott. Laura Ciraldi

Avv. Stefano Porzio
Viale Albini, 9 - 24121 BERGAMO
Tel. 035.215973 - Fax 035.4135756

LOAS J.B.
16

TRIBUNALE DI BERGAMO

Volontaria Giurisdizione

* * *

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In nome e per conto del sig. Sangalli Daniele (C.F. SNGDNL82L28L400L), nato a Treviglio (BG) il 28 luglio 1982, residente in Fontanella (BG), via Tommaso Moro 180/B, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Porzio (C.F. PRZSFN73D18A794N Pec: stefano.porzio@bergamo.pecavvocati.it) e Laura Cattaneo (C.F. CTTLRA74C45A794F Pec: laura.cattaneo@bergamo.pecavvocati.it) del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo (BG) Viale Albini n. 9, presso il quale elegge il domicilio

PREMESSO

- che mediante ricorso del 04.04.2016 il ricorrente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 legge n. 3/2012;
- che chiedeva, pertanto, all'On. le Tribunale la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
- che con decreto del 11.04.2016 il Giudice Delegato alla procedura, dott. Mauro Vitiello, nominava quale professionista che svolgesse le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi la dott.ssa Elena Belingheri, la quale in data 15.04.2016 accettava l'incarico conferitogli;
- che oltre ad aver contribuito alla predisposizione ed alla stesura della presente domanda, in data 12 settembre 2016 la predetta professionista nominata inviava al ricorrente la relazione particolareggiata ex art. 14-ter, 3° comma, legge n. 3/2012 (*allegato A*);
- che come si evince dalla relazione particolareggiata, la massa dei creditori è composta per una parte da debiti contratti a titolo personale (n.° 2 mutui ipotecari a favore di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Finanziamento Unicredit, Fidejussione specifica a favore [redacted] cartelle esattoriali Equitalia Nord S.p.A.; debito verso [redacted] per progettazione ristrutturazione abitazione personale) e per l'altra parte da debiti derivanti dalla partecipazione alla società [redacted] ancora formalmente esistente ma non più operativa (fornitori, cartelle esattoriali Equitalia Nord S.p.A., amministrazione finanziaria per somme non ancora iscritte a ruolo), di cui il ricorrente è socio al 50% con responsabilità illimitata (in breve anche "la Società");
- che la Società è partecipata al 50% dal Sig. [redacted] solidalmente responsabile per i debiti sociali, il quale ha tuttavia presentato anch'esso istanza per la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli

15

Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento; di conseguenza, data la inconsistenza patrimoniale tanto della Società, quanto dell'altro socio illimitatamente responsabile, i debiti derivanti dalla Società vengono prudenzialmente considerati nella loro interezza;

- che la posizione debitoria complessiva di cui il ricorrente si trova a dover rispondere ammonta ad Euro 562.469, suddivisi tra debiti personali e debiti imputabili all'attività di impresa (come detto, in qualità di socio illimitatamente responsabile), ed è analiticamente composta come segue:

DEBITI PERSONALI

<u>Mutuo ipotecario (UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A n.004/00314866):</u>	<u>€ 190.216,85;</u>
<u>Mutuo ipotecario (UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A. n.004/00379929):</u>	<u>€ 45.530,06;</u>
<u>Finanziamento Unicredit Family Financing n.1834137:</u>	<u>€ 12.169,22;</u>
<u>Fidejussione specifica n. 556582 a favore di [REDACTED]</u>	<u>€ 93.952,53;</u>
<u>Saldo passivo di conto corrente</u>	<u>€ 34,15;</u>
<u>Equitalia:</u>	<u>€ 16.764,69;</u>
<u>[REDACTED] (prestazioni professionali per ristrutturazione abitazione)</u>	<u>€ 30.319,91;</u>
<u>[REDACTED] (prestazioni professionali)</u>	<u>€ 3.045,12.</u>

Si precisa che i due mutui ipotecati e il finanziamento Unicredit sono stati sottoscritti per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'abitazione principale ricevuta in donazione dal padre; il debito verso il dott. [REDACTED] è relativo alla sua parcella per la progettazione e direzione lavori della stessa ristrutturazione; il debito verso l'avv. [REDACTED] è relativo alla sua parcella per l'assistenza giudiziale prestata in una causa in favore del Sangalli.

DEBITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA "[REDACTED]"

Fornitori: Euro 88.580,78;

Equitalia: Euro 68.742,98;

Altri debiti tributari non iscritti a ruolo: Euro 13.113,65;

Totale debiti personali e societari: Euro 562.469.

- stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il ricorrente mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio pignorabile, composto da:
 - piena proprietà di un immobile sito in Fontanella (BG), via Tommaso Moro 180/B, con annesso box pertinenziale, riportati al catasto fabbricati del comune di Fontanella al foglio n. 4, mappali 520/701 e 520/702, rispettivamente di categoria A/7 (8,5 vani) e C/6 (19 mq), classe 2, con rendite catastali di Euro 658,48 ed Euro 32,38 (trattasi di villetta attualmente adibita ad abitazione principale e box pertinenziale);

13
Jg

- Crediti : [redacted] Retribuzioni di 3 mesi +TFR dimissioni 01.09.2014 : € 11.201,55 , in corso decreto ingiuntivo (Avv.to Caterina Casula)

Si precisa che il debitore non possiede beni mobili registrati e che, per gli spostamenti sul posto di lavoro, distante circa 30 km dall'abitazione, utilizza l'automobile messagli a disposizione dalla moglie. (Il debitore è coniugato in regime di separazione dei beni)

Con l'esecuzione del piano di liquidazione proposto dal ricorrente è prevedibile il pagamento:

- 1) integrale dei crediti prededucibili (emergenti nel corso del procedimento);
- 2) integrale dei creditori con garanzia ipotecaria;
- 3) pagamento dei restanti creditori sulla base dell'ammontare residuo.

A tal fine il debitore ha prima d'ora posto in vendita l'immobile, raccogliendo informali manifestazioni d'interesse per l'importo di circa Euro 250.000,00.

Si precisa che il valore della partecipazione nella Società ammonta ad Euro ZERO, essendo stati liquidati prima d'ora tutti gli asset a questa appartenenti; dalla partecipazione, come già riferito, derivano solo debiti.

- il ricorrente è tutt'ora assunto a tempo indeterminato come lavoratore dipendente presso la società [redacted] come meglio dettagliato nell'allegata relazione particolareggiata del professionista. Si dà atto che la media mensile dello stipendio netto percepito dal ricorrente ammonta a circa Euro 2.100,00. L'importo così accreditato, risente di un pignoramento del quinto dello stipendio in forza della procedura esecutiva azionata dal debitore impresa individuale [redacted];
- si fa presente, infine, che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata ha appurato i requisiti necessari per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni, verificando la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

* * * * *

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, nel dichiarare:

- che la documentazione e le informazioni richieste dal combinato disposto degli artt. 14-ter comma 2 e dall'art. 9 comma 2 della legge 3/2012, sono indicate e/o allegate alla relazione particolareggiata del professionista;
- ✓ - di non essere soggetto alle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 267/1942;
- ✓ - di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;
- viste la messa a disposizione di tutto il patrimonio e tenute in considerazione le condizioni economiche del ricorrente, ben dettagliate nella relazione del professionista incaricato dal Tribunale

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Voglia disporre:


- 1) l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore, non comprendendo all'attivo, come previsto dal comma 6, lettera b) dell'art. 14-ter della legge 3/2012, gli stipendi, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività in quanto, come esplicitato nella relazione del professionista, tali attività sono contenute nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento;
- 2) ai sensi dell'art. 14-quinquies, 2° comma, legge 3/2012, disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Con osservanza.

Bergamo, li 26 agosto 2016

V. 8 allegato alla
d. n. G-11.

Bg, 27-8-16



Avv. Stefano Porzio

Avv. Laura Cattaneo

Daniele Sangalli

Dott.ssa Elena Belingheri



Allegato A: relazione particolareggiata ex art. 14-ter, 3° comma, legge n. 3/2012.